

Conclusioni dell'Avvocato generale Antonio Tizzano del 10 novembre 2005, causa C-234/04, Rosmarie Kapferer contro Schlank & Schick GmbH

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Annullamento di una sentenza passata in giudicato

La sig.ra Kapferer aveva promosso innanzi al Tribunale austriaco un'azione contro una società tedesca di vendita per corrispondenza che le aveva promesso ma non corrisposto un premio in denaro. La società convenuta eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito ritenendo che l'azione esperita non avesse natura contrattuale. Il giudice di primo grado rigettava l'eccezione ma respingeva il ricorso nel merito. La sig.ra proponeva appello ma la società non sollevava l'eccezione di incompetenza.

Il giudice d'appello, dubitando della competenza del giudice di primo grado, chiede alla Corte se sia tenuto, ex art. 10 CE, a riesaminare ed annullare una sentenza passata in giudicato se contraria al diritto comunitario. Il giudice a quo si richiama, in particolare, alla sentenza Kühne & Heitz ove la Corte ha stabilito che un organo amministrativo può, a certe condizioni, riesaminare una decisione amministrativa definitiva se contraria a pronunce del giudice comunitario.

L'Avv. generale non ritiene che la citata sentenza, relativa ai provvedimenti amministrativi, possa estendersi alle decisioni giurisdizionali. Oltretutto, nel caso di specie, non sussisterebbero neppure le condizioni che la sentenza Kühne & Heitz richiede per annullare l'atto amministrativo.

(a cura di Ilaria Carlotto, ilaria.carlotto@virgilio.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Conclusioni dell'Avvocato generale Christine Stix-Hackl del 10 novembre 2005, causa C-294/04, Carmen Sarkatzis Herrero contro Instituto Madrileño de la Salud (Imsalud)

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Parità di trattamento uomo e donna - Congedo di maternità - Calcolo dell'anzianità di servizio - Interpretazione del diritto comunitario

Nella presente causa, la sig.ra Sarkatzis Herrero già dipendente a tempo determinato per un ente pubblico spagnolo risultava vincitrice di un concorso per assunzione in pianta stabile presso l'ente stesso. Essendo in congedo di maternità, la sig.ra otteneva una proroga per l'entrata in servizio ma non le veniva riconosciuta la contabilizzazione dei giorni di congedo ai fini dell'anzianità di servizio.

L'Avv. generale, nel descrivere la normativa e la giurisprudenza comunitaria in materia di discriminazioni sessuali, conclude sostenendo che la normativa comunitaria deve essere interpretata nel senso che una dipendente, che si trovi in congedo di maternità al momento in cui ottiene un impiego permanente, ha diritto di accesso alla carriera di pubblico dipendente alle stesse condizioni e con tutti i diritti di altri candidati senza distinzioni in funzione della data di effettiva entrata in servizio.

(a cura di Ilaria Carlotto, ilaria.carlotto@virgilio.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Conclusioni dell'Avvocato generale Antonio Tizzano del 10 novembre 2005, causa C-292/04, Wienand Meilicke Heidi Christa Weyde Marina Stöffler contro Finanzamt Bonn-Innenstadt

Effetti nel tempo di una sentenza della Corte - Limitazione degli effetti

Oggetto di rinvio è la normativa tedesca sull'imposta di reddito, che concedeva ai contribuenti un credito d'imposta soltanto sui dividendi loro versati da società stabilite in Germania e non da società di altri Stati membri (normativa sostituita nel 2000). L'Avv. generale, richiamandosi alla sent. Verkooijen e alla sent. Manninen, conclude per l'incompatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario e la libera circolazione dei capitali.

Ciò detto, l'Avv. affronta il problema dell'efficacia nel tempo delle sentenze della Corte e della possibilità di limitarne temporalmente gli effetti, attese le ripercussioni economiche che una simile decisione avrebbe per il Governo tedesco.

Posto che le conseguenze finanziarie per uno Stato non possono giustificare di per sé la limitazione dell'efficacia di una sentenza, l'Avv. individua una serie di eccezioni. La Corte può, infatti, limitare nel tempo gli effetti di una sentenza se vi sia un rischio di gravi ripercussioni economiche dovute all'elevato numero di rapporti giuridici sorti in buona fede sulla base della normativa ritenuta validamente vigente oppure se i singoli e le autorità nazionali siano stati indotti ad un comportamento non conforme alla normativa comunitaria per l'obiettivo e rilevante incertezza sulla portata delle disposizioni comunitarie.

Secondo l'Avv. nella fattispecie sussisterebbero le condizioni per una limitazione nel tempo della dichiarazione di incompatibilità della normativa tedesca. A questo punto, l'Avv. propone di limitare gli effetti della sentenza dalla data della decisione Verkooijen del 2000 (che già aveva deciso sul tema) fino all'11 settembre 2004, data di pubblicazione dell'ordinanza di rinvio della presente causa.

(a cura di Ilaria Carlotto, ilaria.carlotto@virgilio.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Conclusioni dell'Avvocato generale M. Poiares Maduro del 10 novembre 2005, causa C-205/03 P, Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN), anciennement Federación Nacional de Empresas, Instrumentación Científica, Médica, Técnica y Dental

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado**Enti pubblici e nozione di impresa**

La questione verte sulla nozione di impresa ai sensi del diritto comunitario e sulla natura economica e non delle attività svolte da un ente pubblico.

La Fenin, associazione spagnola cui aderiscono le imprese che commercializzano prodotti sanitari utilizzati nel settore ospedaliero, presentava denuncia alla Commissione dichiarando che 26 enti pubblici, gestori del sistema sanitario nazionale spagnolo, avevano abusato della loro posizione dominante pagando con notevoli ritardi i prodotti sanitari acquistati. La Commissione respingeva la denuncia ritenendo che gli enti in causa non fossero imprese e non fossero perciò sottoposti al regime della concorrenza. Il Tribunale di primo grado aderiva alla tesi della Commissione e la Fenin presentava ricorso alla Corte.

L'Avv. generale, per capire se gli enti in oggetto siano imprese e le loro attività economiche, distingue tra le attività di prestazione di servizi sanitari a titolo gratuito agli iscritti al SNS e l'attività di acquisto dei prodotti sanitari.

Quanto all'attività di prestazione, l'Avv. non condivide le conclusioni del Tribunale e ritiene che siano necessari ulteriori accertamenti per verificare il carattere economico o meno dell'attività svolta dagli enti denunciati. Propone, pertanto, il rinvio al Tribunale per ulteriori accertamenti onde stabilire se lo Stato, al fine di istituire una politica redistributiva, abbia inteso affidare l'attività di prestazione esclusivamente agli enti statali guidati da considerazioni solidaristiche, escludendoli da qualsiasi considerazione di mercato.

Quanto all'attività di acquisto, l'Avv. generale condivide le osservazioni del Tribunale, secondo il quale l'attività di acquisto del prodotto non si deve separare dalla sua utilizzazione successiva, per cui il carattere economico o non dell'utilizzazione determina il carattere dell'attività di acquisto.

(a cura di Ilaria Carlotto, ilaria.carlotto@virgilio.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Corte di giustizia, sentenza 10 novembre 2005, causa C-432/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese

Ricorso per inadempimento

Controlli per l'immissione sul mercato dei prodotti e principio di proporzionalità

Nella presente causa, in materia di certificati di omologazione di materiali da costruzione, la Corte, nel condannare la Repubblica portoghese per inadempimento agli obblighi comunitari, ricorda che, in mancanza di norme di armonizzazione, gli Stati restano liberi di decidere il livello di tutela della salute e della vita che intendono garantire e i requisiti per l'autorizzazione all'immissione sul mercato dei prodotti.

Tuttavia, una misura istituita da uno Stato non rispetta il principio di proporzionalità, né gli artt. 28 e 30 CE, se costituisce sostanzialmente una mera duplicazione di controlli già effettuati nell'ambito di altre procedure nello Stato stesso o in altro Stato membro.

(a cura di Ilaria Carlotto, ilaria.carlotto@virgilio.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Corte di giustizia, sentenza 10 novembre 2005, causa C-29/04, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica d'Austria

Ricorso per **inadempimento**

Inadempimento dell'Austria per aggiudicazione di un contratto senza gara d'appalto

Nella sentenza la Corte condanna per inadempimento la Repubblica austriaca perché la città di Mödling aveva attribuito alla società Abfall un contratto riguardante lo smaltimento dei rifiuti senza indire la necessaria gara d'appalto. La Corte non condivide gli argomenti della resistente che definisce l'operazione sorta tra il comune e la società come meramente interna, ed accoglie invece la tesi della Commissione volta a qualificare il contratto stipulato come appalto pubblico di servizi ai sensi della direttiva 92/50.

(a cura di Ilaria Carlotto, ilaria.carlotto@virgilio.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Conclusioni dell'Avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer del 10 novembre 2005, causa C-206/04, Muelhens GmbH & Co. KG contro Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni, modelli) (UAMI)

Ricorso avverso **la** sentenza **del** Tribunale **di** primo **grado**

Discrezionalità e obbligo del rinvio pregiudiziale

La causa sorge a seguito di un ricorso promosso da una società tedesca avverso la sentenza del Tribunale di primo grado, cui la società si era rivolta per ottenere l'annullamento di una decisione dell'UAMI.

Al di là del merito della causa, vertente in materia di marchi comunitari, ciò che rileva evidenziare è il chiaro ammonimento che l'Avv. generale rivolge al Tribunale tedesco per non essersi rivolto ex art. 234 CE al giudice comunitario nel corso della causa, atteso che, in materia di marchi, sussiste un contrasto tra la giurisprudenza suprema tedesca e quella comunitaria. L'Avv., pur riconoscendo che organi quali il Landgericht Hamburg - che è giudice di primo grado - dispongono di un margine discrezionale quanto alla decisione di rinviare una questione in via pregiudiziale, ritiene che il rinvio ex art. 234 CE si imponga quando sorga l'esigenza di assicurare un'applicazione uniforme del diritto comunitario.

(a cura di Ilaria Carlotto, ilaria.carlotto@virgilio.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Corte di giustizia, sentenza 10 novembre 2005, causa C-316/04, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie e College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Ricevibilità di una questione in via pregiudiziale

La sent. n. 316/04, in materia di prodotti fitosanitari e biocidi, può essere segnalata come riconferma della giurisprudenza della Corte in merito alla ricevibilità di una questione in via pregiudiziale. Posto che in linea di principio la Corte è tenuta a statuire quando un giudice nazionale le sottopone una questione che verte sull'interpretazione del diritto comunitario, essa può comunque rifiutare di pronunciarsi quando risulta manifestamente che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha relazione con la realtà o con l'oggetto della causa principale, quando il problema è di natura teorica, quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v. Bosman e Arduino).

(a cura di Ilaria Carlotto, ilaria.carlotto@virgilio.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Corte di giustizia, sentenza 24 novembre 2005, causa C-331/04, ATI EAC Srl e Viaggi di Maio Snc, EAC Srl, Viaggi di Maio Snc contro ACTV Venezia Spa, Provincia di Venezia, Comune di Venezia

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Appalti pubblici di servizi - Criteri di aggiudicazione - Determinazione di sottocriteri - Principi di parità di trattamento e di trasparenza

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento dei concorrenti e della trasparenza, il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice di un pubblico appalto attribuisca un peso diverso ai subelementi di un criterio di aggiudicazione precedentemente stabilito, purchè tale decisione non modifichi i criteri di aggiudicazione definiti nel capitolato d'oneri o nel bando di gara; non contenga elementi che, se noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la suddetta preparazione; non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di un concorrente.

(a cura di Ilaria Carlotto, ilaria.carlotto@virgilio.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Conclusioni dell'Avvocato generale L. A. Geelhoed del 1° dicembre 2005, causa C-65/04, Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Ricorso per **inadempimento**

Sfera di competenza Euratom e bilanciamento di due valori fondamentali: protezione civile vs. difesa nazionale.

Con la causa in esame la Commissione cerca per una seconda volta di aprirsi un varco - dopo il caso dello smantellamento del reattore Jason di cui alla sentenza C-61/03 - nella "fortezza" della competenza militare, notoriamente esclusa dall'ambito di applicazione dell'Euratom. Nella fattispecie in esame, la Commissione lamenta che il regno Unito non ha fornito alla popolazione di Gibilterra le informazioni sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili in caso di emergenza radioattiva derivanti dalla presenza per più di un anno di un sottomarino a propulsione nucleare della Royal Navy nel porto di Gibilterra, sottoposto a continue riparazioni per guasti al reattore nucleare. Come nel precedente caso vi è in gioco un difficile bilanciamento tra gli interessi vitali della protezione civile avverso gli inderogabili interessi della difesa nazionale. L'Avv. Gen., riprendendo le affermazioni della sentenza C-61/03, rileva una lacuna normativa nella protezione della salute pubblica nel sistema comunitario e, conseguentemente, per l'inammissibilità della domanda della Commissione "fintantochè la Comunità non si avvalga dei propri poteri previsti dal Trattato CE per legiferare in tale settore".

(Stefania Ninatti)

Corte di giustizia, sentenza 1° dicembre 2005, causa C-14/04, Abdelkader Dellas e a. vs. Premier ministre, Ministre des Affaires sociale, du Travail et de la solidarité

Domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del Conseil d'Etat (Francia)

Nozione di "orario di lavoro" e soglie massime previste a livello comunitario

Il ricorso per eccesso di potere avverso il decreto nr. 2001/1384 (emanato ai fini dell'applicazione dell'art. L 212-4 del codice di lavoro) proposto dal sig. Dellas e da numerosi sindacati riguarda le prescrizione minima in materia di sicurezza e di salute sull'organizzazione dell'orario di lavoro. Il giudice francese chiede se la direttiva comunitaria 93/104 permetta agli Stati membri di fissare normative più favorevole rispetto a quanto imposto dalla direttiva, volta all'armonizzazione a livello comunitario dell'organizzazione dell'orario di lavoro e alla definizione di nozioni di diritto comunitario quali, appunto l' "orario di lavoro". La Corte rileva che, se è certo possibile allo Stato membro fissare discipline più favorevoli, tuttavia "occorre che l'effetto utile dei diritti riconosciuti ai lavoratori dalla direttiva 93/104 venga integralmente assicurato": nel caso concreto, la normativa francese era in generale più favorevole delle soglie comunitarie ma rispetto al singolo caso dei servizi di guardia era peggiorativa e, dunque, violava la predetta direttiva.

(Stefania Ninatti)

Corte di giustizia, sentenza 1° dicembre 2005, causa C-461/03, Gaston Schul Douane-expediteur BV vs. Minister van Landbouw

Domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi)

Interpretazione dell'art. 234: applicazione dell'analogia su giudizi di invalidità degli atti comunitari

La domanda pregiudiziale riguarda il fatto se un organo giurisdizionale sia tenuto a rivolgersi alla Corte di giustizia con una questione pregiudiziale rispetto alla validità delle disposizioni di un regolamento, nel momento in cui l'invalidità di disposizioni corrispondenti di un altro regolamento siano già state dichiarate invalide dalla Corte di giustizia; in altri termini, il giudice chiede alla Corte se si possono disapplicare norme comunitarie in forza del principio di analogia. Il giudice del rinvio cercava così di temperare la giurisprudenza Foto-Frost - che sancisce chiaramente l'incompetenza dei giudici nazionali a dichiarare l'invalidità di norme comunitarie - con la giurisprudenza Cilfit - secondo cui la questione

pregiudiziale può non sollevarsi nel caso in cui la disposizione comunitaria oggetto del giudizio sia già stata interpretata dalla Corte. La Corte ribadisce la propria competenza esclusiva in materia di controllo di legittimità degli atti delle istituzioni e afferma che la riduzione della durata del procedimento non può essere invocata per violare il sistema giurisdizionale comunitario.

(Stefania Ninatti)

Corte di giustizia, sentenza 6 dicembre 2005, causa C-453/03, C-11/04, C12/04 e C-194/04, Abna Ltd e a. vs. Secretary of State for Health etc.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale da parte della High Court of Justice (England e Wales), Queen's Bench Division (Regno Unito), Consiglio di Stato (Italia) e Rechtbank's-Gravenhage (Paesi Bassi)
Le amministrazioni nazionali non possono sospendere l'applicazione di un atto comunitario anche se una giurisdizione di un altro Stato membro ha concesso la sospensione in via cautelare.**

La questione riguardante l'annullamento della normativa di recepimento delle disposizioni 2002/2 nel diritto interno tratta dell'obbligo di etichettatura dell'elenco delle materie prime nella produzione di mangimi composti, contestato da diverse amministrazioni e magistrature ed effettivamente annullato per violazione del principio di proporzionalità.

Un profilo di interesse della complessa vicenda riguarda il chiarimento fornito dalla Corte di giustizia rispetto alla possibilità di un'amministrazione, senza intervento giudiziario, di sospendere d'ufficio l'applicazione della disciplina contestata in forza del fatto che in un altro stato membro la questione era stata sollevata davanti alla Corte e questa aveva concesso la sospensiva in via cautelare. La Corte ritiene che le amministrazioni nazionali non possono sospendere l'applicazione dell'atto controverso finché la Corte non si sia pronunciata sulla validità dell'atto: spetta, infatti, solamente al giudice nazionale concedere, se il caso, la sospensione.

Risulta altresì interessante l'analisi sulla possibile violazione del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica che vengono sì riconosciute come principi generale del diritto comunitario ma che non costituiscono "prerogative assolute, ma vanno considerate alla luce della loro funzione sociale"

(Stefania Ninatti)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 8 dicembre 2005, causa C-105/04 P, Nederlandse Federtieve Vereniging Gebied c. Commissione

Conclusioni dell'Avv. Gen. Kokott, 8 dicembre 2005, causa C-113/04 P, Technische Unie BV c. Commissione

Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado

Eccessiva durata del procedimento antitrust della Commissione

Alcune imprese operanti nel mercato dei materiali per impianti elettrotecnici dei Paesi Bassi, cui la Commissione aveva inflitto ammende per comportamento anticoncorrenziale confermate dal Tribunale di prima istanza (sent. 16 dicembre 2003, cause riunite T-5/00 e T-6/00), hanno sollevato ricorso contro la sentenza di primo grado per una serie di ragioni (tutte connesse a presunti difetti di motivazione), fra cui, in particolare, il non aver tratto le necessarie conseguenze dall'eccessiva durata del procedimento svoltosi dinanzi alla Commissione.

Secondo l'Avv. Gen., che fa leva sia sulla giurisprudenza di Strasburgo sia sull'art. 41 della Carta dei diritti, la ragionevole durata del processo è un principio generale di diritto comunitario che vale anche nei procedimenti antitrust, sebbene questi non abbiano natura penale e non si rivolgano a individui, ma a imprese. Inoltre il periodo di riferimento per valutarne l'effettiva durata decorre non dal momento della comunicazione degli addebiti, bensì dai primi atti di indagine della Commissione: cosicché nel relativo procedimento amministrativo vanno distinte due fasi, una

dall'esercizio dei poteri di indagine fino alla comunicazione degli addebiti; l'altra da quest'ultima fino all'adozione della decisione finale, entrambe parimenti da valutarsi alla luce del principio di ragionevole durata, posto a presidio del diritto di difesa degli interessati. Pertanto l'Avv. Gen. propone di annullare la controversa decisione del Tribunale di primo grado che, non avendo considerato la durata della prima fase del procedimento, è incorso in un errore di diritto, e di rinviarla affinché valuti, se nel caso concreto, i diritti di difesa delle ricorrenti siano stati effettivamente pregiudicati.

(A cura di Maria Elena Gennusa, gennel@eco.unipv.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Conclusioni dell'Avvocato generale Geelhoed del 15 dicembre 2005, causa C-372/04, Watts

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Previdenza sociale dei lavoratori migranti - cure sanitarie all'estero

L'Avvocato generale Geelhoed sostiene l'incompatibilità col diritto comunitario del sistema inglese in materia di concessione dell'autorizzazione di cure sanitarie all'estero.

In base al diritto comunitario si ha diritto a ricevere servizi in tutta l'Unione europea. Il sistema del modello E-112 consente di chiedere l'autorizzazione di viaggiare all'estero allo scopo di ricevere cure sanitarie. L'autorizzazione non può essere rifiutata se le cure di cui trattasi sono normalmente erogate e non possono essere garantite senza indebito ritardo nello Stato membro di residenza. La cassa assicurazione malattia è quindi tenuta a rimborsare la persona in questione per le spese sostenute. Le cure all'estero non possano essere negate per il solo fatto che a livello nazionale debbano essere rispettati tempi di attesa ed equilibri di bilancio.

La Court of Appeal ha presentato alla Corte di giustizia varie questioni pregiudiziali in merito alle condizioni di rimborso delle spese di ospedalizzazione sostenute, senza previa autorizzazione, in uno Stato membro diverso da quello dell'istituzione competente.

L'Avvocato generale considera che la mancanza di una procedura chiaramente definita all'interno del sistema sanitario inglese (NHS) per valutare le domande di cura all'estero restringe le possibilità per i pazienti di cercare cure al di fuori del sistema in questione. Essa costituisce pertanto una restrizione della loro libertà di ricevere prestazioni ed è in contrasto con il Trattato CE.

Secondo l'Avvocato generale, le liste di attesa, perché siano compatibili col diritto comunitario, devono essere gestite in modo flessibile, utilizzando un riesame regolare e individuando un massimo di tempi d'attesa, in modo tale da contemperare gli interessi del paziente con la necessità di distribuire risorse limitate. Non è sufficiente, perché una domanda di cure all'estero sia respinta, la giustificazione che le cure richieste possono essere prestate conformemente agli obiettivi del piano sanitario nazionale. Tale decisione deve essere invece adottata tenendo conto della condizione individuale del paziente interessato, in particolare del grado del dolore, della natura dell'infermità e dei precedenti sanitari del paziente.

(A cura di Giulia Tiberi)

Conclusioni dell'Avvocato generale Jacobs del 15 dicembre 2005, causa C-423/04, Sarah Margaret Richards c. Secretary of State for Work and Pensions

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Al transessuale la pensione del nuovo sesso

Secondo l'Avvocato generale, costituisce una violazione del diritto comunitario non concedere a un transessuale nato

uomo, ma divenuto donna, la pensione all'età in cui spetta alla donna. Il caso riguarda una persona registrata alla nascita come persona di sesso maschile che si è vista rifiutare dallo Stato inglese, dopo il suo cambiamento di sesso, la pensione riservata alle donne all'età di 60 anni. La domanda era stata respinta dal Department for Work and Pensions del Regno Unito in quanto "presentata più di quattro mesi prima che il richiedente raggiungesse l'età di 65 anni", vale a dire l'età della pensione per gli uomini. Contro detta decisione la signora Richards ha proposto appello e, durante la causa, il giudice inglese, il Social Security Appeal Tribunal, si è rivolto alla Corte di giustizia in via pregiudiziale. L'avvocato generale Jacobs ritiene che sussista una discriminazione inammissibile, dal momento che l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale, osta a che uno Stato membro rifiuti di concedere una pensione di vecchiaia, prima del raggiungimento dei 65 anni di età, a una persona transessuale passata dal sesso maschile a quello femminile, quando invece tale persona avrebbe avuto diritto alla pensione all'età di 60 anni se fosse stata considerata come donna sotto il profilo del diritto nazionale.

(A cura di Giulia Tiberi)

Conclusioni dell'Avvocato generale Kokott del 15 dicembre 2005, causa C-10/05, Cynthia Mattern e Hajrudin Cikotic

Domanda di **pronuncia** **pregiudiziale**

Libera circolazione dei lavoratori

Secondo l'Avvocato Generale, dall'art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612 (relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità), non deriva, per il cittadino di uno Stato terzo, alcun diritto a svolgere un'attività subordinata in uno Stato membro diverso da quello in cui il coniuge, utilizzando il proprio diritto alla libera circolazione in quanto cittadino di uno Stato membro, svolge la propria attività. Qualora un lavoratore, dopo aver usufruito del suo diritto alla libera circolazione, rientri nello Stato membro di cui è cittadino, il suo coniuge, originario di uno Stato terzo, ha il diritto, ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 1612/68, di esercitare un'attività di lavoro subordinato su tutto il territorio di tale Stato membro.

(A cura di Giulia Tiberi)

Conclusioni dell'Avv. Gen. Ruiz-Jarabo Colomer, 12 gennaio 2006, causa C-417/04 P, Regione Siciliana c. Commissione

Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado

Chiusura di un contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale e interesse diretto al ricorso delle Regioni

Contestata nel caso in questione è la decisione con cui il Tribunale di primo grado aveva dichiarato irricevibile il ricorso della Sicilia contro la decisione della Commissione di revocare il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale relativo al progetto "Autostrada Messina-Palermo" con l'argomentazione che tale atto, pur interessando la ricorrente a titolo individuale, non avrebbe avuto anche un'influenza diretta - secondo quanto chiede l'art. 230 CE - sulla sua posizione (con conseguente carenza di legittimazione attiva della Sicilia, che non era destinataria della decisione, viceversa indirizzata alla Repubblica italiana).

L'Avv. Gen., esaminando la giurisprudenza comunitaria in materia di legittimazione attiva degli enti substatali (in particolare le ordd. 21 marzo 1997, causa C-95/97 e 1 ottobre 1997, causa C-180/97 con cui sono stati dichiarati irricevibili i ricorsi della Regione Vallona e della Toscana) e le diverse ipotesi in cui la Corte di giustizia aveva interpretato la portata del termine "Stato", giunge alla conclusione che l'evoluzione del ruolo degli enti regionali nella costruzione europea non giustifica uno sconvolgimento nell'equilibrio istituzionale precedentemente affermatosi. Inoltre, secondo l'Avv. Gen., quando lo Stato membro dispone di discrezionalità per attuare sul suo territorio un atto comunitario

(come in questo caso, in cui la Repubblica italiana avrebbe potuto decidere sia di abbandonare il progetto di autostrada sia di cederlo sia di assumerne per intero il costo finanziario) si deve escludere che altri enti possano considerarsi direttamente interessati dalla sua portata: essi sono direttamente interessati solo dalla decisione del governo del Paese di cui fanno parte. Pertanto l'Avv. Gen. propone di respingere per intero il ricorso della Sicilia.

(A cura di Maria Elena Gennusa, gennel@eco.unipv.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Corte di giustizia, sentenza 19 gennaio 2006, causa C-244/04, Commissione c. Repubblica Federale di Germania.

Ricorso per inadempimento ex art. 226 TCE.

Regime del visto di lavoro applicato a lavoratori distaccati e libera prestazione dei servizi.

La legge tedesca sugli stranieri è la fonte che disciplina il distacco in Germania di lavoratori dipendenti cittadini di uno stato terzo. Questa richiede il possesso di una specifica autorizzazione di soggiorno per gli stranieri che intendono soggiornare per più di tre mesi nel territorio tedesco ai fini di esercitare un'attività di lavoro subordinato e riguarda, tra gli altri, le imprese che intendono fornire servizi in Germania debbono far sì che i loro dipendenti originari di paesi terzi debbano ottenere il visto presso la rappresentanza diplomatica tedesca dello stato membro di stabilimento dell'impresa.

Sulla base di una circolare la rappresentanza diplomatica tedesca deve accertare che il lavoratore sia dipendente da almeno un anno presso l'impresa distaccante.

La Corte di Giustizia ha osservato come il controllo sul requisito dell'anno di impiego sia tale da rendere più difficile la prestazione di servizi tramite lavoratori distaccati. Sulla base di un modello consolidato la Corte procede poi all'esame della giustificazione di tale disciplina.

Secondo la Corte la limitazione eccede in modo sproporzionato quanto necessario all'interno della tutela di obiettivi di prevenzione di sviamento della libera prestazione dei servizi, di tutela dei lavoratori e certezza del diritto.

La Corte ritiene inoltre che la condizione di una semplice dichiarazione preliminare sulla regolarità della situazione di residenza, di autorizzazione al lavoro e di copertura sociale nello stato membro di occupazione sia tale da permettere il raggiungimento degli stessi obiettivi.

In particolare la condizione del previo impiego da almeno un anno presso l'impresa distaccante è misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di tutela sociale dei lavoratori cittadini di uno stato terzo, che può essere raggiunta con l'estensione della legislazione relativa al salario minimo.

(A cura di Luisa Marin)

Corte di giustizia, sentenza 19 gennaio 2006, causa C-330/03, Collegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos e Administración del Estado; interveniente: sig. Giuliano Imo.

Domanda di pronuncia pregiudiziale.

Sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali triennali ed accesso alla professione di ingegnere in Spagna (ingegnere civile).

La disciplina europea è data dagli art. 3, 1° co. lett. a) e art. 4, n. 1 direttiva del Consiglio 21.12.1988, 89/48/CEE, concernente un sistema di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore relative a formazioni minime di tre anni, oltre

che artt. 39 e 43 TCE.

Nel diritto spagnolo tali fonti europee sono recepite in una fonte interna. Ai sensi del diritto spagnolo la professione di ingegnere civile abbraccia un ampio spettro di attività, ed è una professione regolamentata alla quale si accede dopo una formazione specifica di sei anni.

Il sig. Imo si è laureato in Italia in ingegneria idraulica, titolo che consente di esercitare la professione di ingegnere civile in ambito idraulico. Nell'ambito di una controversia sorta tra lo stesso e l'albo professionale spagnolo, il Tribunale Supremo spagnolo ha chiesto alla Corte di Giustizia se la direttiva sul riconoscimento consenta appunto un riconoscimento parziale di un titolo, limitando la portata dell'autorizzazione solo alle attività alle quali il diploma in questione dà accesso nello stato membro "di origine", data la diversità della formazione corrispondente alle due figure.

La Corte risponde sostenendo che, nonostante il testo della direttiva non consenta né proibisca il riconoscimento parziale, il sistema di mutuo riconoscimento implica che il diploma viene in rilievo in quanto dà accesso ad una professione regolamentata, avendo come scopo proprio quello di superare le differenze nell'organizzazione e nel contenuto delle formazioni tra diversi stati membri.

Pertanto la Corte ritiene che né il sistema né gli obiettivi della direttiva escludano la possibilità di accesso parziale ad una professione regolamentata, a richiesta dal titolare, limitando la portata dell'autorizzazione alle sole attività alle quali il diploma in questione dà effettivamente accesso nello Stato di conseguimento del diploma.

Con la seconda questione, il giudice chiede in sostanza se gli artt. 39 e 43 TCE ostino alla soluzione prospettata. La Corte ritiene che spetti alle autorità soprattutto giurisdizionali dello stato ospitante determinare se il contenuto della formazione dell'interessato sia diverso da quello richiesto nello stato ospitante. Un altro criterio consiste nel verificare che l'attività possa essere separata dall'insieme delle attività che formano oggetto della "diversa" professione dello stato membro ospitante. In caso affermativo, l'effetto dissuasivo sarebbe tale da comportare uno sbilanciamento con la protezione dei consumatori, che potrebbe essere realizzata con mezzi meno vincolanti, quali l'obbligo di utilizzare la doppia dicitura per l'indicazione del titolo professionale originario o del titolo di studio.

(A cura di Luisa Marin)

Conclusioni dell'Avv. Gen. P. Maduro, 26 gennaio, causa C-119/04 Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica italiana

Ricorso per inadempimento.

L'Italia rischia una maxi ammenda per non aver rimediato alla disparità di trattamento tra gli ex lettori di lingua straniera e i ricercatori universitari italiani.

Condannata dalla Corte di Giustizia il 26 giugno del 2001 (Causa C-212/99), l'Italia, ritenuta allora colpevole per aver riservato ai lettori di lingua straniera una regolamentazione contrattuale discriminante rispetto a quella prevista per i ricercatori universitari, rischia ora un'ammenda molto gravosa se verrà giudicata inadempiente per non essersi conformata alla sentenza sopra citata. Secondo le considerazioni svolte dall'Avvocato Generale Maduro, lo Stato italiano, con l'approvazione nel '95 della nuova normativa con cui ha riformato l'insegnamento delle lingue straniere e che, tra l'altro, trasforma i lettori stranieri in "collaboratori linguistici", non pare abbia approntato rimedi sufficienti per eliminare i presupposti di disparità di trattamento.

Le valutazioni svolte nelle presenti conclusioni si basano sul presupposto che l'Italia non ha adeguatamente spiegato il motivo in base al quale la condizione degli ex lettori sia stata equiparata ai ricercatori confermati a tempo definito piuttosto che a quelli a tempo pieno. Tale ulteriore differenziazione porterebbe a una nuova diversificazione di trattamento per quanto concerne la retribuzione arretrata e i diritti pensionistici acquisiti nel passaggio dalla qualifica di lettore a quella di collaboratore. Pertanto, se la Corte prenderà in considerazione tale posizione, e lo Stato italiano non si adeguerà tempestivamente, questo sarà costretto a versare 265.500 euro sul conto "risorse proprie della CE".

(a cura di Mina Tanzarella, minatanzarella@yahoo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript

per vederlo)

Conclusioni dell'Avv. Gen. L. A. Geelhoed, 26 gennaio 2006, Cause riunite C-295/04, C-296/04, C-297/04 e C-298/04, Vincenzo Manfredi (C-295/04) c. Lloyd Adriatico Assicurazioni SpA e Antonio Cannito (C-296/04) c. Fondiaria Sai Assicurazioni SpA e Nicolò Tricarico (C-297/04) Pasqualina Murgolo (C-298/04) c. Assitalia Assicurazioni SpA

Domanda pregiudiziale

Anche gli utenti possono far valere la nullità di un'intesa illecita tra imprese private e richiedere il risarcimento dei danni.

Nel rinvio pregiudiziale oggetto delle presenti conclusioni, si chiede al giudice comunitario se l'art. 81 Ce, riguardante la concorrenza e il divieto di accordi tra imprese che limitino il commercio tra gli Stati membri, possa interpretarsi nel senso che anche utenti lesi da intese vietate abbiano il diritto di far valere la nullità dell'atto e ottenere il risarcimento del danno.

In base a una sorta di cartello formato da alcune imprese di assicurazioni sia italiane sia estere, e ritenuto illegittimo dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato italiana, gli assicurati ricorrenti sono stati costretti a pagare gli aumenti delle polizze derivanti dall'accordo e pertanto abusivi. Secondo quanto suggerisce l'Avvocato generale, l'iniziativa processuale non spetta solo agli organi pubblici ma può attribuirsi anche a un terzo purchè esso sia portatore di interessi giuridicamente rilevanti e sussista un nesso di causalità tra l'intesa vietata e il danno subito. Sarà comunque il giudice nazionale a dover fissare i termini per la presentazione del risarcimento del danno e l'ammontare della sua liquidazione.

Nel caso in cui la Corte di Giustizia accogliesse questa interpretazione, si darebbe ancora più credito alla tendenza comunitaria di attribuire maggior valore alla tutela dei propri diritti da parte dei privati, tendenza che prende le mosse dall'adozione del regolamento n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato CE.

(a cura di Mina Tanzarella, minatanzarella@yahoo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo)

Sentenza della Corte di Giustizia, 31 gennaio 2006, C-503/03, Commissione delle Comunità europee c. Regno di Spagna.

Ricorso per inadempimento

Schengen si applica solo se compatibile con il diritto comunitario

L'ingresso di cittadini extracomunitari non può rifiutarsi in modo automatico sulla base di quanto stabilisce l'accordo di Schengen. Nel caso in cui questi siano coniugati con cittadini europei l'accesso in uno Stato membro può essere negato solo se costituiscono una minaccia effettiva. In questa sentenza la Corte di Giustizia pone dunque dei limiti a Schengen che può applicarsi solo se compatibile con le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone. La Spagna, che aveva allontanato due cittadini algerini, mariti di un'irlandese e di un'inglese, a seguito di una segnalazione fatta dalla Germania sul Sis (il sistema d'informazione con cui i Paesi europei si scambiano informazioni sui soggetti ricercati), viene pertanto condannata in quanto è andata contro i principi che il Trattato comunitario e le fonti da esso derivate pongono. Come stabilito dalla direttiva 64/221, infatti, l'espulsione dei familiari di cittadini degli Stati membri può avere luogo solo essi rappresentano un pericolo effettivo, grave e attuale alla collettività.

(a cura di Mina Tanzarella, minatanzarella@yahoo.it Indirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript

per vederlo)

Forum di Quaderni Costituzionali



i Costituzionali